Roma, il 11.11.2026

Trattenuta del 2,5% sui cedolini del personale scolastico pubblico in regime TFR: chiarimenti alla luce di Cass. n. 11663/2023 e della Corte d'appello di Roma n. 4033/2026

L'Ufficio Legale richiama l'attenzione dei docenti e del personale ATA sulla trattenuta del **2,5%** applicata nei cedolini stipendiali in **regime TFR**, alla luce dei principi affermati da **Cass. n. 11663/2023** e dalla **Corte d'appello di Roma, sent. n. 4033/2026**.

La Corte d'appello di Roma, confermando un orientamento già affermato dalla Cassazione, ha ritenuto che, per i **dipendenti pubblici assunti a tempo determinato in regime TFR**, la disciplina speciale dettata dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999 non consente di estendere automaticamente il meccanismo di riduzione del 2,5% previsto per altre fattispecie. In particolare, la sentenza afferma che, per gli assunti a termine, il comma 9 dell'art. 1 del d.P.C.M. non riproduce il comma 4 e non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista per gli assunti a tempo indeterminato. Nello stesso senso, Cass. n. 11663/2023 esclude che la riduzione del 2,5% sia automaticamente applicabile ai rapporti pubblici **a tempo determinato**.

Quali lavoratori risultano interessati

I lavoratori che emergono come direttamente interessati sono, sulla base del principio affermato dalla giurisprudenza richiamata:

- ✓ docenti a tempo determinato in regime TFR;
- ✓ personale ATA a tempo determinato in regime TFR;
- ✓ più in generale, il personale a termine per i quali il cedolino o la documentazione del rapporto evidenzino:

1. contratto a tempo determinato;
2. regime TFR;
3. presenza in busta paga di una trattenuta o riduzione riconducibile al **2,5% su 80**.

Le conclusioni sopra richiamate non vanno estese automaticamente:

- ✓ ai lavoratori in **regime TFS**;
- ✓ ai lavoratori per i quali il cedolino indichi tempo indeterminato e TFS;

Quando è possibile proporre ricorso o chiedere la restituzione

Il ricorso è sostenibile quando ricorrono congiuntamente questi presupposti:

1. rapporto di lavoro a tempo determinato;
2. regime TFR;
3. presenza in cedolino di una trattenuta esposta come:

- ✓ "TFR art.1 c.3 DPCM 20/12/1999**"**, oppure
- ✓ altra voce sostanzialmente riconducibile al **2,5% su 80**;

4. prova delle somme effettivamente trattenute mese per mese.

Presupposti documentali indispensabili. Per sostenere utilmente una richiesta di restituzione occorre documentare almeno:

- ✓ **contratto di assunzione** o atto da cui risultino natura e durata del rapporto;
- ✓ prova del **tempo determinato**;
- ✓ prova del **regime TFR**;
- ✓ **cedolini stipendiali** del periodo interessato;
- ✓ **diffida** o messa in mora già inviata all'amministrazione.

La stessa sentenza della Corte d'appello di Roma valorizza il fatto che i ricorrenti avevano prodotto le **diffide formali** inviate all'amministrazione.

Termine di prescrizione. Per la domanda restitutoria, il quadro qui considerato assume rilievo in termini di **prescrizione ordinaria decennale**, con decorrenza da valutare **per ciascuna trattenuta**; non risulta una sospensione automatica per il solo fatto che il rapporto di lavoro prosegua, mentre **diffida/messa in mora** e **notifica dell'atto giudiziario** possono avere efficacia interruttiva.

Come si determinano gli importi recuperabili. Gli importi recuperabili non si presumono e non si stimano in astratto: devono essere ricostruiti esclusivamente sulla base delle trattenute effettivamente esposte nei cedolini del periodo rivendicato.

Il criterio corretto è il seguente:

- ✓ si raccolgono tutti i cedolini del periodo utile;
- ✓ si individua, per ogni mensilità, la voce riconducibile al 2,5% su 80;
- ✓ si sommano solo gli importi effettivamente documentati.

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL

F.to Elvira Serafini.